



Bruxelles, 13 luglio 2020  
REV1 – sostituisce l'avviso datato 8  
febbraio 2018

### **AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI**

#### **RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELL'ASSICURAZIONE E DELLA RIASSICURAZIONE**

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"<sup>1</sup>. L'accordo di recesso<sup>2</sup> prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza<sup>3</sup>.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo tale accordo instaurerebbe una relazione che sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno<sup>4</sup>.

Inoltre dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito sarà un paese terzo per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri dell'UE.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulle implicazioni giuridiche che avrà sulla loro attività la fine del periodo di transizione.

---

<sup>1</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

<sup>2</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

<sup>3</sup> Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

<sup>4</sup> In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quale il reciproco riconoscimento.

## Consigli ai portatori di interessi

Si consiglia ai prestatori di servizi assicurativi e riassicurativi e nel settore della distribuzione assicurativa di valutare le conseguenze della fine del periodo di transizione alla luce del presente avviso, di informare debitamente i propri clienti nell'UE e di prendere tempestivamente adeguate misure, tra cui il trasferimento dei contratti e/o delle attività nell'UE.

**N.B.** Il presente avviso non riguarda:

- le norme unionali sui conflitti di legge e di giurisdizione ("cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale");
- il diritto dell'Unione sulle società;
- le norme unionali sulla protezione dei dati personali;
- le norme unionali sui viaggi tra l'UE e il Regno Unito.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi<sup>5</sup>.

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito le norme unionali nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione (in particolare la direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II)<sup>6</sup> e la direttiva (UE) 2016/97<sup>7</sup>) che disciplinano le attività di assicurazione e di riassicurazione in tutta l'UE, la protezione dei contraenti e la distribuzione dei prodotti assicurativi. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

### 1. AUTORIZZAZIONI

- Le imprese di assicurazione del Regno Unito non beneficeranno più dell'autorizzazione, concessa ai sensi della direttiva Solvibilità II<sup>8</sup>, a fornire servizi nell'UE (perderanno cioè il cosiddetto "passaporto dell'UE") e diventeranno imprese di assicurazione di un paese terzo. In altri termini non saranno più autorizzate a fornire servizi nell'UE, nemmeno attraverso le vendite online<sup>9</sup>, sulla base delle loro attuali autorizzazioni.

<sup>5</sup> [https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period\\_it](https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it).

<sup>6</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 355 del 17.12.2009, pag. 1).

<sup>7</sup> Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (direttiva IDD) (GU L 6 del 2.2.2016, pag. 19).

<sup>8</sup> Articolo 14 della direttiva Solvibilità II.

<sup>9</sup> Capo 8, sezioni I e II, della direttiva Solvibilità II.

- Le succursali delle imprese di assicurazione del Regno Unito nell'UE diventeranno succursali di imprese di assicurazione di un paese terzo. Per continuare a operare avranno bisogno dell'autorizzazione nello Stato membro in cui svolgono l'attività e dovranno soddisfare le condizioni di cui all'articolo 162 della direttiva Solvibilità II. L'autorizzazione di una succursale tuttavia non conferisce il diritto di esercitare l'attività in tutta l'UE ma solo negli Stati membri che hanno concesso l'autorizzazione.
- Le imprese figlie dell'UE (società giuridicamente indipendenti, stabilite nell'UE e controllate da o affiliate a imprese di assicurazione stabilite nel Regno Unito) possono continuare a operare come imprese di assicurazione dell'UE sulla base della loro autorizzazione nello Stato membro in cui hanno la sede, purché rispettino le norme unionali, in particolare per quanto riguarda la solvibilità, la governance (gestione del rischio ed esternalizzazione) e gli obblighi di informativa<sup>10</sup>.
- Le imprese di riassicurazione del Regno Unito subiranno ripercussioni sulle attività nell'UE. Secondo la direttiva Solvibilità II, saranno soggette alle condizioni stabilite dallo Stato membro dell'UE in cui svolgono l'attività. Tali condizioni non possono essere più favorevoli di quelle applicabili alle imprese di riassicurazione dell'UE<sup>11</sup>, ma potrebbero essere meno favorevoli e differire da uno Stato membro all'altro: ad esempio, gli Stati membri sono liberi di imporre all'impresa di riassicurazione del Regno Unito l'impegno di attività o lo stabilimento di una succursale. Alla Commissione è delegato il potere di dichiarare l'equivalenza della normativa del Regno Unito, con la conseguenza che i contratti di riassicurazione conclusi con le imprese aventi sede nel Regno Unito saranno trattati alla pari dei contratti di riassicurazione conclusi con le imprese autorizzate a norma della direttiva Solvibilità II. La valutazione dell'equivalenza del Regno Unito è comunque ancora in corso. Le imprese di riassicurazione del Regno Unito devono pertanto tenersi pronti all'eventualità che non sia concessa l'equivalenza.

## 2. CONTRATTI ASSICURATIVI

- Continuità del servizio: la perdita dell'autorizzazione unionale può pregiudicare la capacità delle imprese di assicurazione del Regno Unito di continuare a rispettare determinati obblighi e a svolgere determinate attività e di assicurare la continuità del servizio per quanto riguarda i contratti conclusi prima della fine del periodo di

<sup>10</sup> Cfr. anche il parere dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) dell'11 luglio 2017 sulla convergenza in materia di vigilanza nel contesto del recesso del Regno Unito dall'UE (<https://www.eiopa.europa.eu/content/supervisory-convergence-light-uk-withdrawing-eu>), il parere dell'EIOPA del 1° maggio 2018 sulla posizione ai fini della direttiva Solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione alla luce del recesso del Regno Unito dall'UE (<https://www.eiopa.europa.eu/content/solvency-position-insurance-and-reinsurance-undertakings-light-withdrawal-uk-eu>) e il parere dell'EIOPA del 1° giugno 2018 sull'informativa ai clienti in merito all'impatto del recesso del Regno Unito dall'UE (<https://www.eiopa.europa.eu/content/disclosure-information-customers-about-impact-withdrawal-uk-eu>).

<sup>11</sup> Articolo 174 della direttiva Solvibilità II.

transizione<sup>12</sup>. La direttiva Solvibilità II impone alle imprese di adottare misure volte a garantire la continuità del servizio dei contratti. Si consiglia pertanto alle imprese di valutare le conseguenze della fine del periodo di transizione sulle loro operazioni e sui loro portafogli di contratti e di individuare e attenuare i rischi, anche in cooperazione con le pertinenti autorità di vigilanza nazionali<sup>13</sup>.

### 3. ALTRI ASPETTI

- Comunicazione di informazioni: a norma degli articoli da 183 a 186 della direttiva Solvibilità II e degli articoli da 17 a 25 della direttiva (UE) 2016/97, i contraenti/clienti dovrebbero essere informati in merito alle ripercussioni che potrebbe avere la fine del periodo di transizione sui loro diritti e sulla prestazione dei servizi assicurativi, in particolare in ragione della perdita imminente dell'autorizzazione unionale da parte dell'impresa di assicurazione/dell'intermediario.
- Vigilanza di gruppo: subiranno ripercussioni le imprese di assicurazione e di riassicurazione operanti nell'UE che appartengono a un gruppo la cui impresa madre è registrata nel Regno Unito. Secondo la direttiva Solvibilità II, saranno soggette alle disposizioni della medesima direttiva che conferiscono alle autorità di vigilanza dell'UE il potere di imporre il requisito di solvibilità di gruppo a livello mondiale o di applicare altri metodi intesi a garantire una vigilanza adeguata a livello di gruppo, compresa la creazione di una società di partecipazione avente sede nell'UE<sup>14</sup>.
- Alla Commissione è conferito il potere di dichiarare l'equivalenza della normativa del Regno Unito, il che avrebbe come conseguenza la rimozione di detti requisiti<sup>15</sup>. La valutazione dell'equivalenza del Regno Unito è comunque ancora in corso. Tutti i portatori di interessi devono pertanto tenersi informati e pronti all'eventualità che non sia concessa l'equivalenza. Inoltre tutti i modelli interni a livello di gruppo che coprono un gruppo del Regno Unito operante nell'UE e che sono stati approvati dall'autorità di regolamentazione prudenziale del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione non saranno più riconosciuti nell'UE dopo la fine del periodo di transizione; per tali modelli sarà pertanto necessario presentare una nuova domanda e ricevere l'approvazione di un'autorità di vigilanza dell'UE. Restano validi tutti i modelli interni a livello di entità utilizzati dall'impresa figlia di un'impresa di assicurazione del Regno Unito stabilita in uno degli Stati membri e approvati dall'autorità di vigilanza di detto Stato membro.

---

<sup>12</sup> Anche in considerazione delle norme nazionali applicabili.

<sup>13</sup> Cfr. l'articolo 41, paragrafo 4, e l'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva Solvibilità II. Cfr. anche il parere dell'EIOPA del 1° dicembre 2017 sulla continuità del servizio nel settore assicurativo in considerazione del recesso del Regno Unito dall'UE (<https://www.eiopa.europa.eu/content/service-continuity-insurance-light-%C2%A0withdrawal-uk-eu>)

<sup>14</sup> Articolo 262 della direttiva Solvibilità II.

<sup>15</sup> In assenza della vigilanza equivalente di cui all'articolo 260 della direttiva Solvibilità II.

- Gli intermediari assicurativi e riassicurativi registrati nel Regno Unito non beneficeranno più dei diritti conferiti dalla registrazione ai sensi della direttiva (UE) 2016/97<sup>16</sup> e pertanto non potranno più esercitare l'attività nell'UE sulla base della registrazione nel Regno Unito.

Il sito web della Commissione sulle assicurazioni e pensioni ([https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/insurance-and-pensions\\_it](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/insurance-and-pensions_it)) riporta informazioni generali sulle attività di assicurazione e di riassicurazione. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea  
Direzione generale Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

---

<sup>16</sup> Articolo 3 della direttiva (UE) 2016/97.